



**COMUNE DI  
SAN ROMANO IN GARFAGNANA  
PROVINCIA DI LUCCA**



**Ordinanza n. 3/2021**

**OGGETTO: TAGLIO PIANTE E SIEPI LUNGO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE CHE RAPPRESENTANO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'**

**IL SINDACO**

**Premesso che** gli eventi meteorologici dei giorni scorsi, che hanno interessato in maniera consistente gran parte del Comune di San Romano in Garfagnana, hanno provocato cadute di alberi lungo la viabilità comunale di collegamento tra le varie frazioni/località ed anche interna alle medesime, nonché lungo la viabilità regionale e provinciale che attraversa il territorio comunale, e hanno reso necessario l'intervento da parte degli addetti alla viabilità per il taglio delle piante cadute al fine di consentire la riapertura al transito delle strade interessate;

**Dato atto che** la caduta sulle strade comunali di alberi, rami ed altri materiali dai terreni frontisti rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità, sia diretto, in caso di caduta durante la circolazione, sia indiretto, per il possibile isolamento di frazioni ed abitati, con conseguenti ritardi in caso di situazioni di pericolo o necessità, frequenti soprattutto nel periodo invernale ed in presenza di condizioni meteorologiche avverse;

**Dato inoltre atto che** il proprietario, e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade ad uso pubblico, ha il doveroso compito di porre in essere tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito da parte degli utenti delle strade e/o di interruzione della viabilità stessa;

**Visti e richiamati** gli art. 892, 893, 894, 895 e 896 del Codice Civile, gli artt. 16 e 17 del D.lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione);

**Vista** la LR 39/2000 e ss.mm. e ii. "legge forestale della Toscana";

**Richiamati** in modo specifico gli artt. 38 e 41 del Regolamento Forestale della Toscana (Regolamento 8 Agosto 2003 n. 48/R);

**Visti, in particolare:**

- l'art. 54 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;
- l'articolo 29 del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada);

**Ritenuto** necessario, ad integrazione delle norme suddette e in considerazione degli eventi tipici della stagione invernale, adottare un provvedimento ordinatorio finalizzato alla messa in sicurezza delle strade comunali tramite verifica ed eventuale taglio delle piante lungo i bordi delle stesse, nel caso in cui sussista pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la fluidità della circolazione anche pedonale, nonché finalizzato alla rimozione immediata dalla sede stradale e dalle sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai fondi confinanti;

---

Via Roma n. 9 – 55038 San Romano in Garfagnana (LU) Tel. 0583 613181 – Fax 0583 613306  
[sindaco@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it](mailto:sindaco@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it)

PREMIATO AL CONCORSO "BIOENERGY ITALY BEST PRACTICES" 2011.





**COMUNE DI  
SAN ROMANO IN GARFAGNANA  
PROVINCIA DI LUCCA**



**ORDINA**

**A TUTTI I PROPRIETARI, AFFITTUARI, CONDUTTORI E DETENTORI A QUALSIASI TITOLO**, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali, **di eseguire** nel termine di trenta (30) **giorni** dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, il **taglio**, entro una **fascia minima profonda ml. 6,00 (metri sei)** a monte e a valle della sede stradale di siepi, arbusti piante rami degli alberi che invadono la carreggiata, e **di ogni alberatura oltre tale fascia che**, per essiccamento, forte inclinazione, o altro motivo, comporti pericolo per la pubblica incolumità o comunque intralcio per la circolazione veicolare e pedonale;

**ORDINA INOLTRE**

1. La potatura regolare di siepi e arbusti radicati sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale; creano problemi di visibilità alla circolazione stradale; risultano inclinate e instabili come sancito dall'art. 41 del Regolamento Forestale;
2. Di rimuovere, ogniqualvolta se ne verifichi la necessità e nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, le ramaglie che per effetto delle intemperie o di qualsiasi altra causa, cadono o si protendono lungo le strade comunali;
1. Di provvedere alla regolare regimazione delle acque meteoriche all'interno delle aree private affinché non si verifichino versamenti straordinari sulla sede stradale;
2. Di eliminare eventuali pietre o altro materiale libero presente nelle scarpate a monte della sede stradale, che possa recare danno alla viabilità;
3. Rimuovere immediatamente dalla sede stradale e dalle cunette, foglie, ramaglie e terriccio provenienti dagli accessi ai propri fondi;

le operazioni di taglio dovranno attenersi alle seguenti modalità, in conformità a quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento Forestale:

- A. **Abbattimento di tutte le piante pericolose in quanto fortemente inclinate verso la strada, malate e/o essiccate ivi comprese quelle arbustive insistenti sulla fascia di rispetto stradale come sopra descritta, o che costituiscono pericolo diretto o indiretto per la pubblica incolumità;**
- B. **Al fine di non costituire innesco per incendi boschivi, le ramaglie e gli altri residui della lavorazione dovranno essere allontanati dall'area di taglio o, in alternativa lasciati sul posto a condizione che siano collocati a distanza superiore a 15 metri da strade rotabili, ferrovie e fasce parafulco (art. 15 reg. forestale);**
- C. **L'organizzazione logistica dell'esecuzione dei lavori dovrà essere concordata con il comune di San Romano in Garfagnana al fine di garantire la pubblica incolumità e transitabilità;**
- D. **I lavori dovranno essere eseguiti secondo la scadenza prefissata;**
- E. **Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte secondo le modalità previste dal Regolamento Forestale ovvero:**
  - a. **Bosco di latifoglie (castagno, carpino nero, ontano nero, robinia) il taglio delle piante dovrà essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di tagli lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. In questo modo si favorirà il ricaccio di polloni sani e ben ancorati al**

Via Roma n. 9 – 55038 San Romano in Garfagnana (LU) Tel. 0583 613181 – Fax 0583 613306  
[sindaco@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it](mailto:sindaco@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it)

PREMIATO AL CONCORSO "BIOENERGY ITALY BEST PRACTICES" 2011





**COMUNE DI  
SAN ROMANO IN GARFAGNANA  
PROVINCIA DI LUCCA**



**terreno. Per i boschi di conifere, si dovrà intervenire solo a carico delle piante che con la loro caduta possono ragionevolmente raggiungere la viabilità costituendo pericolo o causando danno;**

**SI DA ATTO INFINE:**

che in caso di inottemperanza nel termine di trenta (30) giorni assegnato dall'Amministrazione Comunale la stessa potrà provvedere direttamente affidando il taglio ad operatori economici abilitati, con addebito delle relative spese e delle sanzioni previste dalla legge a carico dei soggetti obbligati e non adempienti;

Si procederà in egual modo, oltre al risarcimento di eventuali danni a cose o persone, anche per singoli alberi che dovessero interessare la sede stradale, anche a causa di eventi atmosferici e che comportino l'intervento del personale del Comune o di un suo incaricato. Controlli sul rispetto dell'ordinanza saranno svolti dall'Ufficio Tecnico Comunale e dalla Polizia Locale e da tutti gli agenti accertatori previsti dall'art. 12 del Codice della Strada.

**Il tutto come sopra specificato, ferme restando la responsabilità civile e penale dei proprietari stessi per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, oltreché dal mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.**

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di Legge, di cui all'art. 7 bis D.lgs. 18.8.2000 n.267, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale. (art. 650 codice penale).

**RICORDA**

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR Toscana, entro 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. si comunica che il Responsabile del Procedimento è L'Ing. Lenzi Filippo.

**DISPONE**

Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'Albo comunale e dell'Unione Comuni Garfagnana, la pubblicazione sul sito internet del Comune;

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Alla Prefettura di Lucca
- Al Comando dei Carabinieri Forestali;
- Al Comando di Polizia Locale Unione Comuni Garfagnana
- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- Al Comando di Polizia Provinciale della Provincia di Lucca;

San Romano in Garfagnana, 08/01/2021

Sindaco  
Raffaella Mariani

Via Roma n. 9 – 55038 San Romano in Garfagnana (LU) Tel. 0583 613184 - 0583 613306  
[sindaco@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it](mailto:sindaco@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it)

PREMIATO AL CONCORSO "BIOENERGY ITALY BEST PRACTICES" 2011

